

- 2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi supporteranno ciascuno le proprie spese.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 —
Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-271/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Ambito di applicazione — Fondi di pensione aperti — Restrizione all'investimento di capitali all'estero — Proporzionalità)

(2012/C 49/04)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E.Montaguti e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Dowgielewicz, M. Szpunar, M. Jarosz e P. Kucharski, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 56 CE — Fondi di pensione rientranti in un meccanismo nazionale di affiliazione obbligatoria e basato sul sistema di capitalizzazione — Normativa nazionale che limita e svantaggia l'investimento di capitali all'estero ad opera di tali fondi

Dispositivo

- 1) *Mantenendo in vigore gli artt. 143, 136, n. 3, e 136a, n. 2, della legge 28 agosto 1997, sull'organizzazione ed il funzionamento dei fondi di pensione (Ustawa o organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych), come successivamente modificata, nella parte in cui pongono restrizioni agli investimenti dei fondi di pensione aperti polacchi in altri Stati membri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 56 CE.*
- 2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 233 del 26.9.2009.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 dicembre 2011 —
A2A SpA, già ASM Brescia SpA/Commissione europea**

(Causa C-318/09 P) (¹)

[Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi a talune imprese di servizi pubblici — Esenzioni fiscali — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Interesse ad agire — Art. 87 CE — Nozione di «aiuto» — Art. 88 CE — Nozione di «aiuto nuovo» — Art. 10 CE — Obbligo di leale cooperazione — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 1 e 14 — Legittimità di un ordine di recupero — Principio della certezza del diritto — Obbligo di motivazione]

(2012/C 49/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: A2A SpA, già ASM Brescia SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, A. Giardina, C. Croff e G. Pizzonia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: E. Righini, V. Di Bucci e D. Grespan, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione ampliata) 11 giugno 2009, causa T-189/03, ASM Brescia SpA/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale sono respinte.*
- 2) *L'A2A SpA è condannata a sopportare le spese relative all'impugnazione principale.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative all'impugnazione incidentale.*

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.